OGGETTO: Codice procedura 3986 - Verifica di ottemperanza realizzazione ed esercizio impianto AGRIVOLTAICO S&P 7 DELLA POTENZA DI 107.488,50 KWP.

Proponente: S&P 7 s.r.l.

Controdeduzioni proposte dalla S&P / s.r.l. – Richiesta Parere su applicabilità art. 6 comma 9 modifiche progettuali

PARERE TECNICO GIURIDICO CTS N. 678 DEL 26/06/2026

VISTA la nota prot. DRA 26833 del 17/04/2026, il servizio 1 del Dipartimento Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali ha comunicato alla CTS che la società S&P s.r.l. ha depositato il documento denominato "*Riscontro nota prot. n. 0010030 del 16/02/2026 di trasmissione del parere CTS n. 944/2025*" affinchè la Commissione possa procedere alle valutazioni previste nell'ambito della procedura di verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006.

VISTO il Parere della CTS n. 944/2025, nella parte in cui richiede di sottoporre le varianti al progetto alla procedura ex art. 6 comma 9, rilevando che "*la modifica introdotta dal proponente, pur configurandosi come un adeguamento tecnico volto a migliorare il rendimento dell'impianto necessita di un'apposita valutazione preliminare da parte dell'Autorità competente, ai sensi della normativa richiamata, non potendo essere automaticamente recepita senza il relativo provvedimento*".

VISTA la nota prot. DRA n. 25609 del 14/04/2026, con cui il Proponente ha contestato la necessità della procedura di valutazione preliminare, invocando l'art. 7 e l'Allegato A, Sezione II, lett. a), punto 1) del D.Lgs. n. 190/2024, che qualificherebbe le modifiche apportate come non sostanziali e quindi sottratte alla verifica preliminare.

VISTO il D.A. n. 99/GAB del 23/03/2023, che recepisce le conclusioni del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) n. 88/2023 del 28/02/2023 della CTS, con cui l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale per il progetto denominato "Impianto agro-fotovoltaico a terra denominato S&P 7", di potenza complessiva pari a 110.855,10 kWp (100.000 kW in immissione), da realizzarsi nel Comune di Partinico (PA), subordinatamente all'ottemperanza di 22 condizioni ambientali.

CONSIDERATO che il proponente non ha allegato alcuna ulteriore documentazione progettuale oltre a quella già esaminato in sede di adozione del Parere 944/2025.

CONSIDERATO che il presente parere si limita a fornire la dovuta analisi tecnico giuridica rispetto alle controdeduzioni proposte dal proponente con la sopra richiamata nota prot. DRA n. 25609 del 14/04/2026

CONSIDERATO che rispetto al progetto definitivo autorizzato con D.A. n. 99/GAB del 23/03/2023, il Progetto Esecutivo presentato dalla Società introduce le seguenti modifiche:

Parametro	Progetto Autorizzato	Progetto Esecutivo
Fornitore moduli	Tongwei Solar	Jinko Solar
Modello moduli	THxxxPM6-96SC (210)	Tiger Neo 66HL5-BDV
Potenza nominale modulo	775 Wp	725 Wp
Potenza nominale impianto	110.855,10 kWp	**107.488,50 kWp (-3,04%)**
Potenza al punto connessione	100.000 kW	100.000 kW (invariata)
Efficienza STC	21,7%	23,34% (migliorata)
Dimensioni modulo (L x H)	2.357 x 1.512 mm	2.384 x 1.303 mm
Power Stations	Dual Ingecon Sun 1800TL B690	SMA MV Power Station 4600-S2
Posizione Power Stations	Come da progetto definitivo	Invariata
Aree catastali impegnate	Come da progetto definitivo	Identiche (nessuna variazione)
Tracciato cavidotti MT	Come da progetto definitivo	Invariato

CONSIDERATO che il proponente dichiara che la sostituzione dei moduli è motivata dalla necessità di ottemperare alla Condizione Ambientale n. 8 del D.A. n. 99/GAB/2023, che richiede un basso indice di riflettanza, e dall'evoluzione del mercato dei componenti fotovoltaici. Le Power Stations sono state sostituite con tecnologia più evoluta per ottimizzare le prestazioni, con posizione geografica e volumetrie rimaste sostanzialmente invariate.

CONSIDERATO che l'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA e che il progetto esecutivo, elaborato in conformità a tali condizioni, deve essere trasmesso all'autorità competente per la verifica.

CONSIDERATO che l'art. 6 comma 9-bis dispone "*Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9*".

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 9, del medesimo decreto prevede invece che "*Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e*

negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7".

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 1, lett. l-bis), del D.Lgs. n. 152/2006, definisce la "modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto" come "la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente", *In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa*.

CONSIDERATO che la norma identifica dunque due condizioni cumulative perché una modifica possa essere qualificata come "sostanziale" e quindi assoggettata a nuova procedura di valutazione o verifica: (i) la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento; (ii) la produzione di effetti negativi e significativi sull'ambiente secondo la valutazione dell'autorità competente. L'assenza di una sola delle due condizioni esclude la sostanzialità della modifica.

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 190/2024, pubblicato in G.U. n. 291 del 12/12/2024 e in vigore dal 30/12/2024, ha provveduto al riordino e alla semplificazione normativa della disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

CONSIDERATO che l'art. 7 del D.Lgs. 190/2024, in combinato con l'Allegato A allo stesso decreto, sezione II, stabilisce il regime di attività libera per gli interventi su impianti rinnovabili esistenti, abilitati o autorizzati, tra cui quelli di modifica o sostituzione.

CONSIDERATO che, in particolare, l'Allegato A, sezione II, del D.Lgs. 190/2024 qualifica come interventi in regime di attività libera, tra gli altri, il potenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione — anche integrale — di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che non incrementino l'area occupata e che la variazione dell'altezza massima dal suolo non superi il 50%, anche qualora l'intervento consista nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a prescindere dalla potenza risultante.

CONSIDERATO che l'art. 13 del D.Lgs. 190/2024 stabilisce espressamente che i progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 190/2024 prevede che le disposizioni abrogate dall'Allegato D continuino ad applicarsi alle "procedure in corso", intese come quelle per le quali la

verifica di completezza della documentazione sia stata compiuta prima del 30/12/2024, "fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto".

CONSIDERATO che l'art. 15 e l'Allegato D, lett. h), del D.Lgs. 190/2024 abrogano espressamente gli "articoli 4, 5, 6, 6-bis, 7-bis e 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28". L'art. 6-bis, introdotto dall'art. 56, commi 1, 2 e 2-bis, del D.L. n. 76/2020 (a loro volta abrogati dall'Allegato D, lett. n), del D.Lgs. 190/2024), è pertanto non più vigente dal 30/12/2024. Ogni rinvio a tale norma è conseguentemente da intendere riferito alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 190/2024, ai sensi dell'art. 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto.

CONSIDERATO che la disciplina delle modifiche non sostanziali agli impianti FER già autorizzati, un tempo contenuta nell'art. 6-bis D.Lgs. 28/2011, è ora integralmente assorbita e superata dal regime dell'Allegato A, sezione II, del D.Lgs. 190/2024. La ratio rimane invariata: semplificare l'iter per interventi su impianti già autorizzati che non introducano elementi di impatto ambientale aggiuntivo rispetto a quanto già valutato.

CONSIDERATO che l'obbligo di sottoporre a valutazione di impatto ambientale le "modifiche" di progetti già autorizzati è disciplinato dall'art. 4, par. 2, della Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, che assoggetta a procedura VIA le "modifiche o estensioni di progetti… che possono produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente".

CONSIDERATO che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha elaborato i criteri per distinguere le modifiche soggette a VIA da quelle che non lo sono. In particolare:

- CGUE, 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione c. Germania (caso Grosskrotzenburg): la sentenza fondante in materia ha affermato che l'obbligo di VIA si estende alle modifiche di impianti esistenti quando queste siano idonee a produrre effetti significativi sull'ambiente, anche qualora il progetto originario non fosse stato soggetto a VIA. Il principio simmetrico è che l'attivazione della procedura di VIA per modifiche che non producano tali effetti costituisce aggravio procedimentale privo di base normativa.

- CGUE, 3 luglio 2008, causa C-215/06, Commissione c. Irlanda (caso Connacht Wind Farm): la sentenza ha stabilito che la mancata sottoposizione a VIA di modifiche a un progetto già autorizzato costituisce violazione della direttiva solo quando dette modifiche siano suscettibili di produrre effetti negativi significativi sull'ambiente

CONSIDERATO che il principio derivabile da questa linea giurisprudenziale è dunque che il test per l'applicabilità dell'obbligo di valutazione ambientale alle modifiche progettuali è di carattere sostanziale, non formale: ciò che rileva è l'idoneità della modifica a produrre effetti negativi significativi sull'ambiente, non il mero fatto che si tratti di una variazione rispetto al progetto autorizzato.

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha consolidato nella propria giurisprudenza i criteri per la qualificazione delle modifiche progettuali in materia di VIA e di autorizzazioni ambientali:

- Consiglio di Stato, sez. IV, 29 agosto 2019, n. 5972: ha affermato che, nel caso di modifica di un progetto che, per effetto di successive modifiche normative, non è più soggetto all'obbligo di VIA, non sussiste per l'Amministrazione obbligo di attivare la procedura di VIA o di screening; ragionare diversamente significherebbe ammettere la sottoposizione a VIA di una modifica di un progetto che, se presentato ex novo, non vi sarebbe soggetto, configurando un illegittimo aggravio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. n. 241/1990.

- Consiglio di Stato, sez. IV, 27 ottobre 2023, n. 9285: ha ribadito che la qualificazione di una modifica come "sostanziale" comporta valutazioni discrezionali dell'amministrazione, in particolare in relazione all'interpretazione e applicazione della locuzione "effetti negativi e significativi sull'ambiente" di cui all'art. 5, comma 1, lett. l-bis), del D.Lgs. 152/2006. Tali valutazioni discrezionali sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in casi di esiti abnormi o manifestamente illogici. Ne consegue, a contrario, che la qualificazione della modifica come sostanziale deve essere appositamente motivata con specifico riferimento agli effetti ambientali attesi.

VALUTATO che le modifiche apportate nel Progetto Esecutivo di S&P 7 soddisfano i criteri che escludono la sostanzialità della modifica ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l-bis), del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 7 e Allegato A, sezione II, del D.Lgs. 190/2024, come sotto riportato:

Criterio di verifica	Esito	Motivazione tecnico-giuridica
Assenza di potenziamento (art. 5, co. 1, lett. l-bis), D.Lgs. 152/2006)	✓ **Soddisfatto**	La potenza nominale dell'impianto è ridotta del 3,04% (110.855,10 → 107.488,50 kWp). La potenza al punto di connessione rimane invariata a 100.000 kW. Non vi è potenziamento.
Area occupata invariata (All. A, sez. II, D.Lgs. 190/2024)	✓ **Soddisfatto**	Le particelle catastali, i confini perimetrali e la superficie complessiva impegnata dall'impianto restano identici al progetto autorizzato.
Variazione altezza massima entro 50% (All. A, sez. II, D.Lgs. 190/2024)	✓ **Soddisfatto**	Le strutture di sostegno monoassiale mantengono un'altezza massima dal suolo pressoché invariata rispetto al Progetto Autorizzato, come documentato nell'elaborato RS07AEG0010A0 (Tavola comparativa strutture).
Assenza di effetti negativi significativi sull'ambiente (art. 5, co. 1, lett. l-bis), D.Lgs. 152/2006)	✓ **Soddisfatto**	I moduli Jinko Solar Tiger Neo 66HL5-BDV presentano efficienza superiore (23,34% vs 21,7%), minore ingombro in larghezza (1.303 vs 1.512 mm), basso indice di riflettanza (conforme alla Cond. 8 del D.A. 99/GAB/2023), tecnologia anti-PID. Nessun impatto

		ambientale aggiuntivo è configurabile rispetto al progetto già valutato in VIA.
Tracciati cavidotti MT e connessioni invariati	✓ **Soddisfatto**	Sezioni, lunghezze e tracciato cavidotti MT rimangono inalterate. Le interferenze con il suolo, le acque e l'assetto idrogeologico già valutate in VIA non subiscono variazioni.
Volumetrie di servizio invariate	✓ **Soddisfatto**	Cabine, servizi ausiliari, magazzino e control room: volumetrie inalterate rispetto al Progetto Autorizzato.
La modifica è funzionale all'ottemperanza delle prescrizioni VIA	✓ **Elemento confermativo**	La scelta di moduli con minore ingombro e basso indice di riflettanza risponde direttamente alla Condizione Ambientale n. 8 del D.A. n. 99/GAB/2023. La modifica è imposta dal provvedimento di VIA, non introdotta per autonoma iniziativa del proponente.

VALUTATO che il Parere n. 944/2025 del 19/12/2025 aveva ritenuto necessaria la procedura di valutazione preliminare ex art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006 per le modifiche apportate nel Progetto Esecutivo.

VALUTATO che alla luce delle controdeduzioni del proponente, all'esito di una più approfondita valutazione del quadro progettuale, non si può confermare tale orientamento.

VALUTATO che le ragioni del superamento della precedente impostazione sono le seguenti:

- Il D.Lgs. 190/2024 ha riorganizzato l'intero sistema dei regimi amministrativi per le FER e ha stabilito che gli interventi di modifica o sostituzione di impianti rinnovabili esistenti, quando non comportino incremento dell'area occupata né variazioni di altezza superiori al 50%, rientrano nel regime di attività libera e non sono soggetti a valutazioni ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 13, D.Lgs. 190/2024). La procedura di verifica di ottemperanza in esame è stata avviata con istanza prot. DRA n. 43803 del 30/06/2025, ovvero nella piena vigenza del D.Lgs. 190/2024 e ben oltre il termine del 28 giugno 2025 per l'adeguamento delle Regioni: il decreto si applica pertanto direttamente e senza necessità di opzione del proponente.
- L'art. 6-bis D.Lgs. 28/2011, è stato espressamente abrogato dall'Allegato D, lett. h), del D.Lgs. 190/2024. La materia è ora integralmente disciplinata dal D.Lgs. 190/2024. La ratio della norma abrogata — prevedere un regime semplificato per le modifiche non sostanziali agli impianti FER già autorizzati — è oggi recepita e amplificata dall'art. 7 e dall'Allegato A, sezione II, del D.Lgs. 190/2024.

- Il presupposto sostanziale per l'applicazione dell'art. 6, comma 9, — la produzione di "effetti negativi e significativi sull'ambiente" ex art. 5, co. 1, lett. l-bis), D.Lgs. 152/2006 — non è integrato nel caso concreto.

- Come affermato dal Consiglio di Stato (sez. IV, n. 5972/2019), interpretare la disciplina VIA in modo tale da richiedere una nuova valutazione per qualsiasi modifica tecnica introdotta in fase esecutiva svuoterebbe di contenuto l'istituto della verifica di ottemperanza, che presuppone la possibilità di adeguamenti tecnici rispetto al progetto definitivo autorizzato. In particolare, imporre una procedura ex art. 6, co. 9, per modifiche che, se presentate come progetto ex novo, non sarebbero nemmeno soggette a VIA (poiché rientranti nel regime di attività libera ex D.Lgs. 190/2024) costituirebbe un illegittimo aggravio del procedimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. n. 241/1990.

- La sostituzione dei moduli fotovoltaici con dispositivi a minor ingombro e basso indice di riflettanza è una risposta diretta alla Condizione Ambientale n. 8 del D.A. n. 99/GAB/2023.

- La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nelle cause C-431/92 (Grosskrotzenburg) e C-215/06 (Commissione c. Irlanda — caso Connacht Wind Farm), ha affermato che l'obbligo di VIA per modifiche progettuali si attiva solo quando le modifiche siano idonee a produrre effetti negativi significativi sull'ambiente. Il test è sostanziale, non formale.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò PREMESSO e CONSIDERATO

Per le ragioni esposte, la CTS qualifica le modifiche introdotte nel Progetto Esecutivo di S&P 7 S.r.l. come modifiche non sostanziali, in quanto non integrano la definizione di "modifica sostanziale" di cui all'art. 5, comma 1, lett. l-bis), del D.Lgs. n. 152/2006, e rientrano nel regime di attività libera di cui all'art. 7 e all'Allegato A, sezione II, del D.Lgs. n. 190/2024. Non è pertanto necessaria la procedura di valutazione preliminare ex art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006 già indicata nel Parere CTS n. 944/2025 del 19/12/2025. La CTS supera ed espressamente revoca, nei termini qui esposti, l'orientamento sul punto contenuto nel predetto parere.